

Prot. 1254 / 2012

Spett.le IMPRESA  
**SEDE LEGALE**

Spett.le  
**STAZIONE APPALTANTE**

E p.c.

Spett.le  
ACEN  
Feneal UIL  
Filca CISL  
Fillea CGIL  
Consulenti iscritti  
Ordine Dott. Comm.sti  
Albo Ragionieri  
Ordine CdL

VIA E-MAIL

**LORO SEDI**

## **CIRCOLARE 2/2012 Imprese – Stazioni Appaltanti**

**Oggetto: art. 14 c. 6b L. 35/2012 – acquisizione d'ufficio dei DURC da parte delle Stazioni Appaltanti**

Si informa che la ns. Cassa Edile, in ordine all'oggetto, ha assunto – subito dopo l'entrata in vigore della normativa in oggetto– una serie di iniziative tra le quali si riassumono di seguito le principali novità:

- a) i Durc emessi dal 21 maggio 2012 – ed emessi esclusivamente su carta filigranata con glifo della CNCE numerata progressivamente – riportano una diversa dizione nella timbratura del soggetto delegato alla firma;
- b) la consegna dei DURC <a mano> sia degli originali che delle c.d. ristampe (anche queste ultime sempre stampate su carta filigranata CNCE) è oggetto di verbalizzazione;
- c) prima della consegna al servizio postale o <brevi manu> i documenti consegnati subiscono un processo di scannerizzazione e di archiviazione digitale.

Tenuto conto che recentemente sono state emesse sull'argomento due circolari:

- del Ministro della P.A. (6/2012)
- del Ministero del Lavoro (12/2012) – visualizzabili entrambi sul ns. sito web : [www.cassaedilenapoli.it](http://www.cassaedilenapoli.it) che, tra l'altro riportano anche i seguenti punti salienti:

- 1) <<... le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati nell'edilizia ...>>;
- 2) <<... è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ...>>;
- 3) << ... nel rilasciare il Documento gli Istituti e le Casse Edili devono attenersi a quanto previsto dall'art. 40 c. 2 del DPR n. 445/2000 che ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura : "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi"...>>;
- 4) <<... il Documento, pur rientrando nella categoria dei certificati, non può costituire oggetto di autocertificazione secondo quanto dispone in via generale il citato DPR n. 445/2000....>>;
- 5) <<...si sollecitano le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse Edili abilitate al rilascio del DURC ....>>;
- 6) << ... certificazioni di regolarità rilasciate da Casse Edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non potranno pertanto in alcun modo sostituirsi al DURC, ..... >>.

Pertanto- alla luce di quanto su riportato e ad integrazione delle iniziative già intraprese di cui ai punti a), b) e c)- la Cassa Edile della Provincia di Napoli, a partire dai DURC emessi dal 18 giugno 2012, apporrà sui DURC in originale (e su eventuali ristampe) indirizzati a <oggetti privati/Imprese> un timbro recante dizione conforme al disposto delle Circolari su menzionate.

Distinti saluti

Napoli, 15 giugno 2012

IL DIRETTORE  
(avv. Michele GIURAZZA)



Il Vice Presidente  
(sig. Andrea LANZETTA)



Il Presidente  
(sig. Antonio SAVARESE)

